

REGOLAMENTO GENERALE

PREAMBOLO

Questo regolamento generale, giusta l'articolo 46 dello statuto promulgato dal consiglio direttivo, stabilisce i criteri e i modi nei quali le norme statutarie debbono trovare pratica attuazione. Le sue disposizioni si aggiungono pertanto a quelle dello statuto, ma non possono limitarle, modificarle o contrastarle. A questo regolamento si affiancano quelli speciali e interni che gli organi collegiali dell'Associazione hanno facoltà di emanare, come stabilito dal summenzionato articolo dello statuto.

TITOLO I

Norme generali

Art. 1 Intese

Ferma restando l'esclusione di qualsiasi fine di lucro stabilita dall'articolo 1 dello statuto, l'Associazione, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, può stipulare convenzioni, intese, contratti e accordi con pubbliche istituzioni, con istituti privati e con società ed imprese. Qualsiasi patto deve essere sottoposto all'approvazione preventiva del consiglio direttivo ed è sottoscritto dal Presidente in quanto legale rappresentate dell'Associazione.

Gli eventuali benefici pecuniari devono essere ad ogni modo destinati all'incremento del patrimonio associativo ed è interdetta la distribuzione tra i soci di utili, proventi o dividendi.

Gli accordi che l'Associazione stipula per l'organizzazione di raduni e regate sono sottoposti all'approvazione preventiva del comitato esecutivo previsto dall'articolo 29 dello statuto.

Ogni eventuale beneficio pecuniario che dovesse da essi pervenire è sempre e comunque destinato all'incremento del patrimonio associativo.

Art. 2 Sede associativa

La sede associativa, dall'articolo 4 dello statuto fissata presso lo Yacht Club Italiano, ha carattere legale e funzione di rappresentanza e i soci vi accedono per le assemblee e per le altre solennità dell'Associazione.

Art. 3 Sedi delle sezioni dell'Associazione

Le sezioni dell'Associazione previste dall'articolo 5 dello statuto possono essere prive di sede, bastando un recapito postale. Se tuttavia intendono darsene una, la collocazione di essa deve essere approvata dal consiglio direttivo dell'Associazione.

TITOLO II

Registri e certificati di stazza

Art. 4 Registri degli yachts dei soci

In applicazione del primo comma dell'articolo 11 dello statuto l'Associazione tiene tre registri degli yachts dei suoi soci: uno per gli yachts d'epoca, uno per quelli classici e uno per le repliche degli yachts dell'una e dell'altra categoria.

Art. 5 Iscrizione nei registri

Sempre che ognuno di essi ne abbia i requisiti stabiliti dall'articolo 2 dello statuto, ogni socio ha il diritto all'iscrizione nei registri dell'Associazione di tutti gli yachts che possieda, di quelli dei quali possieda almeno 12 carati, nonché di quelli che abbia in uso o godimento duraturo per effetto di una convenzione scritta.

L'iscrizione di uno yacht in uno dei registri dell'Associazione non comporta l'obbligo di sottoporre lo stesso ad operazioni di stazza.

Art. 6 Certificato di iscrizione

Ogni socio ha il diritto di chiedere che gli sia rilasciata attestazione dell'iscrizione del suo yacht in uno dei registri dell'Associazione.

Art. 7 Registri degli yachts stazzati

Parallelamente a quelli degli yachts di proprietà dei suoi soci, l'Associazione tiene altri tre registri nei quali include

rispettivamente tutti gli yachts d'epoca, classici e loro repliche per i quali abbia emesso un certificato di stazza.

Art. 8 Revisione dei registri

La revisione dei registri dell'Associazione è annuale, non di meno il socio che cessa di essere proprietario di uno yacht iscritto in uno di essi è tenuto a darne sollecita comunicazione scritta. Il socio è altresì tenuto a dare comunicazione se uno yacht di sua proprietà iscritto in uno di essi sia collocato in disarmo, transitorio come definitivo.

Art. 9 Certificati di stazza

L'Associazione, che è associazione di classe riconosciuta dalla FIV, emette i certificati di stazza per gli yachts d'epoca e classici, nonché per le loro repliche. Il certificato di stazza attesta il *rating* ad ogni yacht attribuito secondo il sistema previsto dal comma 3 dell'articolo 2 dello statuto.

Finché l'Associazione partecipa al Comitato Internazionale del Mediterraneo, l'emissione dei certificati di stazza e le misurazioni relative sono fatte secondo le norme degli articoli 5 e 16 del *Regolamento per la stazza e per le regate degli yachts d'epoca e classici* dal Comitato stesso emanato.

I certificati di stazza sono concessi soltanto ai soci dell'Associazione, che tuttavia accoglie tra di essi gli armatori che facciano richiesta dell'emissione o della rinnovazione di un certificato di stazza.

Per costoro i soci presentatori postulati dall'art. 13 dello statuto sono d'ufficio il Commodoro e il Segretario Generale, che rispettivamente accertano il decoro dello yacht e l'onorabilità del richiedente.

REGOLAMENTO

La loro quota associativa è per il primo anno di associazione pari all'importo internazionalmente stabilito dal Comité Exécutif del CIM per la tassa di emissione e di rinnovazione annuale dei certificati prevista dall'articolo 5.4 del predetto regolamento.

Art. 10 Pluralità dei certificati

Ogni socio che chieda l'emissione e la rinnovazione del certificato di stazza per più yachts, è per tutti quelli successivi al primo tenuto a versare una maggiorazione della sua quota associativa pari alla metà dell'importo indicato nell'articolo precedente, senza che gliene derivi incremento alcuno nei suoi diritti associativi.

TITOLO III

Guidoni e fiamme

Art. 11 Guidone ordinario

Il guidone ordinario, che giusta il primo comma dell'articolo 11 dello statuto ogni socio ha diritto di battere, è blu con bordura bianca. Al centro ha una sottile fascia bianca che prolunga la linea di galleggiamento delle sezioni trasversali dello yacht *Britannia* tracciate in bianco e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all'asta e quelle prodiere al ventame.

Art. 12 Diritto all'uso del guidone ordinario

Il diritto a battere il guidone ordinario è per ciascun yacht subordinato a una maggiorazione della quota associativa a qualsiasi altro riguardo priva di effetto. Il diritto si estingue solo con la cessazione della qualità di socio o delle condizioni di legittimazione oggettiva qui stabilite nell'articolo 5.

Art. 13 Guidone onorario

Il guidone onorario è bianco con bordura blu. Al centro ha una sottile fascia blu che prolunga la linea di galleggiamento delle sezioni trasversali dello yacht *Britannia* tracciate in blu e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all'asta e quelle prodiere al ventame.

Art. 14 Diritto all'uso del guidone onorario

Il guidone onorario compete allo yacht del Presidente dell'Associazione, a tutte le navi scuola a vela della Marina Militare italiana, agli yachts del Commodoro e dei soci onorari, nonché a tutti gli altri yachts ai quali sia stato concesso prima del 2010.

Il guidone onorario è altrimenti concesso con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 15 Fiamma ordinaria

La fiamma ordinaria è blu con bordura bianca. Al centro ha una sottile fascia bianca che prolunga la linea di galleggiamento delle sezioni trasversali dello yacht *Britannia* tracciate in bianco e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all'asta e quelle prodiere al ventame.

Art. 16 Diritto all'uso della fiamma ordinaria

La fiamma ordinaria può essere alzata da tutti gli yachts ai quali essa sia stata concessa prima del 2010.

La fiamma ordinaria è concessa con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 17 Fiamma onoraria

La fiamma onoraria è bianca con bordura blu. Al centro ha una sottile fascia blu che prolunga la linea di galleggiamento delle sezioni trasversali dello yacht *Britannia* tracciate in azzurro e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all'asta e quelle prodiere al ventame.

Art. 18 Diritto all'uso della fiamma onoraria

La fiamma onoraria può essere alzata da tutti gli yachts ai quali essa sia stata concessa prima del 2010.

La fiamma onoraria è concessa con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 19 Esposizione e dimensione dei guidoni e delle fiamme

Il guidone e la fiamma sono esposti in regata, durante i raduni e quando sia a riva la gran gala. Possono essere tuttavia esposti in ogni altra circostanza dal socio ritenuta opportuna.

Il punto di esposizione e le materiali condizioni del guidone e della fiamma debbono rispondere alle usuali norme marinaresche.

Le dimensioni dei guidoni e delle fiamme corrispondono a quelle delle grandezze convenzionali delle bandiere da segnalazione di uso marittimo.

TITOLO IV

Archivio e biblioteca

Art. 20 Archivio

Sono custoditi in un archivio, che può avere collocazione diversa dalla sede associativa, tutti i disegni, i documenti e i manoscritti acquisiti dall'Associazione per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 2 dello statuto. Nell'archivio debbono essere altresì custoditi i materiali informatici che abbiano carattere documentario, mentre non vi debbono essere introdotti gli atti e i documenti di carattere amministrativo.

Art. 21 Biblioteca

Tutte le opere a stampa di proprietà dell'Associazione sono conservate in una biblioteca, che può avere sede diversa da quella dell'Associazione stessa.

Art. 22 Regolamenti dell'archivio e della biblioteca

Il consiglio direttivo redige i regolamenti speciali per l'archivio e per la biblioteca.

TITOLO V

Verbali

Art. 23 Verbali

Ogni organo collegiale dell'Associazione deve avere un libro dei verbali.

Il segretario dell'organo o quello della singola riunione scrive o sollecitamente trascrive nel rispettivo libro ciascun verbale, che in tale stesura sarà sottoposto all'approvazione.

Art. 24 Approvazione dei verbali

Ogni verbale sarà di norma approvato nella riunione successiva del rispettivo organo.

Quando, tuttavia, ragioni particolari lo impongano o sia richiesto dalla maggioranza degli intervenuti, un verbale può essere approvato seduta stante.

TITOLO VI

Elezioni

Art. 25 Scheda elettorale

La scheda elettorale prevista dall'articolo 35 dello statuto sarà suddivisa in un numero di sezioni pari a quello degli organi per i quali si procede alla votazione e ogni sezione conterrà tante righe quanti sono i componenti di ogni singolo organo, con l'eccezione del consiglio direttivo, i cui membri elettivi sono dieci, giusta l'articolo 20 dello statuto.

Desumendoli dai rispettivi elenchi dei disponibili o dei proposti dalla commissione elettorale o altresì sostituendoli con quelli di altri di sua scelta, il socio trascrive sulla scheda i cognomi di coloro per i quali intende votare.

Il numero dei cognomi segnati potrà essere inferiore a quello dei componenti del singolo organo, ma non superiore.

In caso di omonimia i cognomi dovranno essere accompagnati dal nome personale o almeno dalla sua iniziale; ove l'uno o l'altra manchi, il voto è attribuito all'omonimo che sia candidato.

Art. 26 **Voti in eccedenza**

I voti espressi in eccedenza e quelli conferiti ad estranei all'Associazione comportano la nullità della scheda relativamente all'organo per il quale il caso ricorra.

Art. 27 **Nullità della scheda**

Qualsiasi segno di riconoscimento sulla scheda, come l'uso di un inchiostro colorato, ne comporta la nullità totale.

TITOLO VII

Amministrazione

Art. 28 **Aumento delle quote associative**

La determinazione assunta dall'assemblea ai sensi dell'articolo 41 dello statuto resta efficace sino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

Art. 29 **Pagamento delle quote associative**

Il pagamento delle quote associative sarà fatto nei modi e nei tempi che a cura del comitato esecutivo saranno annualmente comunicati ai soci.

TITOLO VIII

Soci allievi

Art. 30 Qualità di socio allievo

La qualità di socio allievo è conferita con deliberazione del consiglio direttivo per ciascuno separatamente annotata nel verbale della seduta. Il conferimento è fatto in ragione delle attitudini personali e giusta il disposto dell'articolo 10 dello statuto associativo.

Art. 31 Età del socio allievo

Il socio allievo deve aver compiuto i 16 anni e non può superare i 35, ma in ogni momento può far richiesta di divenire socio ordinario.

Art. 32 Quota associativa dei soci allievi

I soci allievi sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annua di dieci euro fino al compimento del venticinquesimo anno d'età e successivamente di cinquanta euro.

Art. 33 Norme per l'imbarco dei soci allievi

L'imbarco dei soci allievi sugli yachts iscritti nei registri dell'Associazione è disciplinato dalle «Norme per l'imbarco dei soci allievi dell'A.I.V.E.» e dalle «Istruzioni per gli allievi che si imbarcano sugli yachts iscritti nei registri dell'Associazione» allegate a questo regolamento.